

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1251 del 28 settembre 2015

**Revisione del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Si procede alla revisione, integrazione e rettifica del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto, modificando la precedente D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014.
---

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2714 del 29.12.2014 è stato approvato il Tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto. Con successiva D.G.R. n. 388 del 31.03.2015 ne è stata stabilita l'entrata in vigore dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.), avvenuta in data 30 gennaio 2015.

In sede di applicazione delle tariffe da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss è emersa la necessità di semplificare ulteriormente la struttura del tariffario, di rettificare alcune imprecisioni, di provvedere con l'inserimento di alcune integrazioni e l'eliminazione di alcune prestazioni e relative tariffe, tutto ciò per una miglior osservanza alla normativa vigente e nell'ottica di razionalizzare la determinazione delle voci tariffarie.

Con riferimento all'allegato "A" della D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014, "Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss", nello specifico delle prestazioni relative alla "materia funeraria", si ritiene necessario precisare ed introdurre le prestazioni disciplinate dalla Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria", con le relative tariffe.

Per la parte relativa all'Ambito Sanità Animale e Sicurezza Alimentare, con riferimento al paragrafo n. 7 "Procedure di riconoscimento e registrazione", con la D.G.R. n. 2714 del 2014, in considerazione della gestione dell'intero iter amministrativo relativo all'istruttoria delle procedure di registrazione e riconoscimento da parte delle Aziende Ulss, si è inteso riallocare gli introiti derivanti da tale attività dalla Regione, autorità competente, alle Aziende Ulss, quale autorità locali competenti. Il 10% dei corrispettivi riscossi dalle Aziende Ulss viene versato trimestralmente alla Regione del Veneto, in considerazione del supporto, controllo ed inserimento delle pratiche nel sistema informativo ministeriale S.INTE.S.I.S., così come esplicitato dal Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con nota prot. n. 263746 del 26.06.2015.

Con riferimento al "Tariffario Vaccinale" di cui all'"Allegato B" della D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014, si ritiene debba essere eliminata la tariffa prevista al codice 23 e relativa al test di Mantoux, pari a 10 euro, per evitare disparità di trattamento in quanto la prestazione, laddove eseguita su prescrizione medica, è già prevista e contenuta nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali con una tariffa pari ad euro 4,90 al codice 90.70.3- Intradermoreazione con PPD.

Inoltre, sempre per quanto attiene al "Tariffario Vaccinale" di cui all'"Allegato B" della D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014, vista la necessità di disporre di un più agevole strumento per l'applicazione delle tariffe relative e per il loro aggiornamento, in considerazione della periodica variazione dei costi di acquisto dei vaccini, che avviene mediante gara centralizzata, si ritiene di demandare a decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale gli adeguamenti e le modifiche alle tariffe che si rendessero necessari in futuro.

Inoltre, al fine di procedere a un'ulteriore semplificazione e razionalizzazione del Tariffario, si ritiene debba essere eliminato l'"Allegato C" contenente "Disposizioni applicative sulle tariffe delle prestazioni relative agli ambiti della sanità animale e sicurezza alimentare" di cui alla D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014 citata, trasferendo all'interno del Tariffario stesso, nei singoli capitoli di riferimento e/o paragrafi interessati, tutte le prestazioni e le informazioni contenute nel medesimo allegato, in modo da agevolare la consultazione e l'applicazione del Tariffario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 1 della Legge Regionale n. 20 del 25.06.1993;

VISTE le Leggi Regionali n. 39 del 29.11.2001 e n. 12 del 02.04.2014;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

VISTA le D.G.R. n. 3710 del 20.11.2007, n. 2714 del 29.12.2014 e la n. 388 del 31.03.2015;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 30 del 7 marzo 2014.

delibera

1. di richiamare quanto evidenziato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss", contenuto nell'"**Allegato A**" al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e che sostituisce l'"Allegato A" della D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014;
3. di eliminare, per le motivazioni espone in premessa, la tariffa relativa al test di Mantoux, pari a 10 euro, prevista al codice 23 del "Tariffario Vaccinale" di cui all'"Allegato B" della D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014;
4. di demandare a successivo decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale gli adeguamenti e le modifiche, che si rendessero necessari in futuro al "Tariffario Vaccinale" di cui all'"Allegato B" della D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014;
5. di abrogare il documento contenente le "Disposizioni applicative sulle tariffe delle prestazioni relative agli ambiti della sanità animale e sicurezza alimentare" di cui all'"Allegato C" della D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014, per le motivazioni espone in premessa;
6. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente atto;
7. di stabilire che la presente deliberazione entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione del Veneto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione del Veneto.